

Allegato A *PROPOSTA DI*
alla deliberazione
di C.C. N. 10 del 30.01.06
Ferentino 30.01.06

Michela

FTO IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Michela MICHELA)



COMUNE DI FERENTINO
Provincia di Frosinone

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DI
ACCONCIATORE,
ESTETISTA
E
MESTIERI AFFINI**

Articolo 1

FINALITA' ED OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento assolve gli obblighi imposti al Comune dalla legge n. 161 del 14 Febbraio 1963 e dalla Legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, articolo 1, nonché, dalla legge regionale del Lazio n. 77 de 12 dicembre 1989 come modificata dalla legge regionale del Lazio n. 26/2001.

2. Il presente regolamento disciplina le attività di acconciatore ai sensi della Legge 17 Agosto 2005, n. 174 (anche eventualmente poste in essere a titolo gratuito), nonché, della Legge regionale n. 33 del 13/12/2001 per l'attività di estetista e mestieri affini, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato quali collegi, presidi ospedalieri, comunità protette, appositi reparti di strutture alberghiere e comunque ricettive, e qualunque sia la forma di impresa (individuale o societaria di persone o capitali) che esercita le suddette attività.

3. Ai fini del presente regolamento l'intero territorio comunale è considerato area omogenea.

Articolo 2

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento e delle norme in esso contenute valgono le seguenti definizioni:

a) l'attività di *acconciatore*, nella quale sono comprese le attività di *barbiere* e *parrucchiere*, che è esercitata indifferentemente su uomini o donne, comprende tutti i servizi ed i trattamenti volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, il taglio ed ogni altro servizio a questi complementare e/o inerente; sono parimenti da considerarsi incluse nel novero delle attività proprie dell'acconciatore i servizi di manicure e pedicure aventi carattere e finalità puramente estetiche, escludendosi prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario.

b) l'attività di *estetista* comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti che, eseguiti sulla superficie del corpo umano, abbiano scopo esclusivo di mantenerlo in perfette condizioni e di proteggerne e/o migliorarne l'aspetto estetico; l'attività di estetista è esercitata mediante uso di tecniche manuali e di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, come definite dalla legge n. 1 del 04 gennaio 1990, e con applicazione di prodotti cosmetici di cui alla legge n. 713 del 11 ottobre 1986. E' esclusa ogni prestazione di carattere medico, curativa, sanitaria, riabilitativa, terapeutica.

c) con *mestieri affini* si identifica l'insieme delle attività di adeguamento estetico dell'aspetto rispetto ai correnti canoni di moda e/o costume, con esclusione delle prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario; nella categoria dei mestieri affini rientrano le attività di

truccatore, visagista, depilatore (con esclusione del procedimento di diatermocoagulazione del pelo), manicure, massaggiatore facciale ed estetico. Sono escluse le attività di callista, massaggiatore terapeutico, massoterapia, idromassaggio ed ogni attività ausiliaria a prestazioni mediche.

2. Nel presente regolamento le attività di acconciatore, estetista e mestieri affini, ove non necessaria la specificazione, sono indicate sinteticamente e nell'insieme con il termine *attività*.

Articolo 3

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

1. Le attività oggetto del presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante.

2. Le attività possono essere svolte presso il domicilio del cliente o fruitore, purché questi abbia validi e comprovati motivi per non recarsi presso il locale nel quale è localizzata l'attività medesima, esclusivamente da parte degli operatori del settore provvisti di normale e vigente autorizzazione in sede fissa ovvero da personale loro dipendente; in tal caso le prestazioni devono essere svolte esclusivamente nel normale orario di lavoro.

3. In caso di prestazioni a domicilio lo strumentario necessario deve essere trasportato mediante apposita idonea valigia.

4. La sede fissa per l'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento può essere ubicata in immobili aventi destinazione urbanistica commerciale, artigianale, ricettiva, residenziale (in edificio isolato ovvero in locali ubicati al pianterreno o al primo piano di edifici condominiali, previa autorizzazione del condominio ove regolarmente costituito).

5. In ogni caso gli ambienti destinati all'esercizio dell'attività devono essere contigui e funzionalmente separati dal resto dell'immobile, ove questo non sia interamente destinato all'attività medesima, devono essere attrezzati con bagno autonomo, devono essere conformi alle normative igienico-sanitarie vigenti per la materia specifica, come prescritti dalla ASL territorialmente competente, e devono essere accessibili o adattabili per i soggetti diversamente abili.

6. I locali nei quali sono svolte le attività, anche se privati, nel corso dell'orario di esercizio dell'attività medesima devono essere accessibili al personale ispettivo nell'esercizio delle proprie funzioni di ogni struttura amministrativa statale, regionale, provinciale e comunale.

7. L'attività di estetista può essere svolta unitamente all'attività di acconciatore, anche mediante una delle forme associative di cui alla legge n. 443 del 08 agosto 1985, articolo 3, comma

secondo. In tal caso i singoli soci devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

8. L'acconciatore può avvalersi dell'ausilio di collaboratori familiari e di personale comunque dipendente, ove non diversamente qualificato, per l'esclusivo svolgimento di semplici e limitate prestazioni di manicure e pedicure estetico, quali attività accessorie da fornirsi in via strettamente connessa alla esecuzione di quella principale.

Articolo 4

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

1. Per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e mestieri affini è obbligatorio il possesso dell'autorizzazione di cui alla legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, articolo 2, legge n. 1 del 04 gennaio 1990, legge regionale del Lazio n. 77 del 12 dicembre 1989, articolo 2 (requisiti), legge regionale del Lazio n. 26 del 20 novembre 2001 (acconciatore), legge regionale del Lazio n. 33 del 13 dicembre 2001 (estetista).

2. Il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle attività di acconciatore (ivi comprese le attività di barbiere e parrucchiere) e di estetista non è soggetto ad alcun tipo di contingentamento.

3. Competente alla istruttoria delle istanze è il Settore Attività Produttive.

4. A tal fine la specifica unità operativa appartenente al Settore Attività Produttive provvede:

- a ricevere le istanze, verificandone la correttezza e la completezza e provvedendo, ove necessario, a richiedere per iscritto correzioni e/o integrazioni;
- ad inviare la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/1990;
- ad acquisire il parere sanitario;
- a rilasciare l'autorizzazione ovvero ad esprimere motivato diniego, previo preavviso di questo ai sensi della legge n. 241 del 07 agosto 1990, articolo 10-bis;
- ad istituire e mantenere aggiornato il registro delle autorizzazioni in essere e di ogni relativa variazione.

5. L'autorizzazione è richiesta dall'interessato a mezzo di presentazione di istanza scritta su carta legale e diretta al Sindaco ovvero al Responsabile del Servizio interessato; dalla istanza devono chiaramente ed obbligatoriamente risultare:

- cognome, nome, luogo e data di nascita del richiedente (per le imprese individuali); ragione o denominazione sociale, cognome, nome, luogo e data di nascita del rappresentante legale (per le imprese artigiane a forma societaria);

- numero di codice fiscale o partita IVA;
- ubicazione, numero e caratteristiche dei locali destinati all'esercizio dell'attività;
- se l'attività verrà svolta presso enti, istituti, uffici, associazioni e luoghi similari;
- l'attività o le attività che il richiedente intende esercitare.

6. Alla domanda deve essere allegata la attestazione con la quale il richiedente dichiara, a norma delle vigenti leggi in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione, il possesso della necessaria qualifica professionale; in caso di impresa in forma societaria la medesima attestazione, nonché il possesso dei requisiti di cui alla legge n. 443 del 08 agosto 1985, deve essere resa dalla maggioranza dei soci.

7. Alla domanda deve essere inoltre allegata una pianta dell'immobile (orientativamente in scala 1:100) ed una planimetria ubicativa (orientativamente in scala 1:200/1:500) con individuazione e quantificazione, nelle misure minime di legge, delle aree di parcheggio in area pubblica o privata poste a disposizione della clientela.

8. Il procedimento deve essere concluso con provvedimento espresso entro il termine di giorni quindici dalla data di acquisizione del parere sanitario, il quale deve essere richiesto alla competente autorità entro il termine di giorni quindici dalla data di acquisizione della domanda; in caso di necessità di integrazioni, i termini precedenti decorrono dalla data di ricevimento di queste.

9. La mancata comunicazione di diniego, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di presentazione dell'istanza, determina la formazione del silenzio-assenso; in tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse, l'Amministrazione comunale può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione stessa.

10. Formatosi il silenzio-assenso il richiedente, con raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al Comune la data di inizio dell'attività, ai sensi del comma 5 del successivo articolo 6.

Articolo 5

REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE

1. Il rilascio dell'autorizzazione, oltre a quanto già previsto negli articoli precedenti, è subordinato:

- al possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui alla legge n. 443 del 08 agosto 1985 e delle leggi regionali del Lazio n. 26 del 20 novembre 2001 e n. 33 del 13 dicembre 2001;

- alla regolare costituzione della società ed alla sua iscrizione nel registro ditte della Camera di Commercio per le imprese societarie non aventi i requisiti previsti dalla legge;
- al possesso dei requisiti professionali previsti dalla legislazione vigente in materia;
- al parere favorevole dell'autorità sanitaria competente per territorio;
- alla conformità dei locali ai requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività;
- al possesso dei locali di destinazione d'uso compatibile, ai sensi del precedente articolo 3;
- alla agibilità dei locali.

Articolo 6

RILASCIO O DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione, in caso di esito favorevole dell'istruttoria di cui all'articolo 4, è rilasciata con provvedimento formale dell'Amministrazione Comunale.

2. In caso di esito non favorevole dell'istruttoria, il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, deve, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 07 agosto 1990, comunicare tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

3. Il provvedimento di diniego deve essere notificato, nelle forme di legge, all'interessato.

4. Il provvedimento di autorizzazione è annotato in apposito registro da tenersi in duplice copia; il registro deve essere costantemente aggiornato.

5. Prima del rilascio di autorizzazione il richiedente deve impegnarsi, con atto scritto con firma autenticata, a non utilizzare, nell'esercizio dell'attività, prodotti e/o procedimenti tecnici non conformi alla normativa sanitaria vigente al momento del rilascio dell'autorizzazione stessa e, comunque, in ogni momento dell'esercizio dell'attività.

6. Il titolare di autorizzazione è tenuto a comunicare all'Amministrazione comunale l'inizio dell'attività; egli è altresì tenuto a comunicare eventuali interruzioni dell'attività medesima, qualora la sospensione ecceda i 10 giorni.

Articolo 7

REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere revocata con atto formale:
 - se l'attività non è avviata entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
 - se l'attività è interrotta per un periodo superiore ad un anno;
 - in caso vengano a mancare i requisiti previsti come necessari per il rilascio.
2. La revoca è dichiarata con provvedimento espresso a firma del Responsabile del Servizio competente, previa istruttoria dell'unità operativa comunale preposta alla istruttoria delle istanze. Essa è notificata, nelle forme di legge, al titolare.
3. La concretizzazione di uno dei primi due casi di cui al comma 1 del presente articolo determina la decadenza automatica dell'autorizzazione; in tal caso il provvedimento di revoca ha la funzione giuridica di mera declaratoria di avvenuta decadenza.

Articolo 8

ARREDAMENTO, ATTREZZATURE E SUPPELLETTILI

1. Il mobilio e l'arredamento dei locali destinati all'esercizio dell'attività devono essere tali da consentire la completa pulizia giornaliera e la periodica disinfezione. Le sedute devono essere rivestite in materiale disinfettabile.
2. Gli esercizi devono essere forniti di:
 - asciugamani e biancheria, ove non monouso, in quantità proporzionale alla dimensione di attività e, comunque, in numero tale da consentire il cambio ad ogni servizio;
 - rasoi, forbici, pennelli, spazzole e pettini in quantità proporzionale alla dimensione di attività ed al numero dei lavoratori addetti e, comunque, in numero tale da garantire adeguato lavaggio e disinfezione dopo ogni servizio;
 - contenitore per la biancheria sporca con chiusura a perfetta tenuta, lavabile e disinfettabile;
 - armadio per la conservazione della biancheria pulita;
 - cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, cerotti e bendaggi.

Articolo 9

CONDIZIONE IGIENICA DELL'ATTIVITA'

1. Il titolare dell'autorizzazione deve, avendone diretta responsabilità, garantire le norme igieniche e di sicurezza di seguito elencate:

- mantenere i locali in condizioni di massima pulizia ed igienicità;
- utilizzare esclusivamente rasoi monouso;
- mantenere gli altri ferri del mestiere (forbici, pinzette, lime, ecc.), qualora non siano monouso, in condizioni di accurata pulizia; questi, prima di ogni nuovo uso, devono essere immersi per il tempo necessario alla completa disinfezione in soluzioni di sostanze disinfettanti (citex, citrosil e sporicidi); in alternativa è consentita la sterilizzazione;
- utilizzare tinture, fissanti ed altre sostanze impiegate sulla persona con assenza di sostanze nocive alla salute; in particolare le tinture devono corrispondere ai requisiti di cui al D.M. 18 giugno 1976 e successive modifiche;
- impedire che siano accese fiamme nei locali in caso e durante l'applicazione di sostanze infiammabili;
- in caso di applicazione di solventi e/o di altri prodotti volatili le cui esalazioni possano essere nocive o fastidiose, garantire la immediata ed adeguata ventilazione ed aerazione dei locali;
- non usare piumini e/o preparati essiccatori per l'applicazione di talco ed altre sostanze in polvere; utilizzare esclusivamente polverizzatori per spargere il talco;
- non utilizzare alcun tipo di emostatico.

Articolo 10

IGIENE DEL PERSONALE

1. Il personale deve osservare costantemente le norme di igiene e pulizia, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie.

2. L'unità di personale, ivi incluso il titolare dell'attività, qualora sia occasionalmente affetto da lesione infettiva alle mani, deve astenersi da ogni e qualsiasi attività che lo mettano a diretto contatto con la cute del cliente; egli deve inoltre astenersi dal toccare strumenti e/o suppellettili che egualmente vengano in diretto contatto con la cute del cliente.

Articolo 11

CAMBIAMENTI DI SEDE DELL'IMPRESA, MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE ED ALTRE VARIAZIONI

1. Qualsiasi cambiamento di sede dei laboratori deve essere autorizzato secondo quanto previsto nel presente regolamento, previa verifica del mantenimento dei requisiti necessari dei locali di nuova destinazione.
2. In caso di mera modifica della ragione sociale o della denominazione dell'impresa, l'interessato deve presentare al Responsabile del Servizio interessato domanda in carta legale di variazione di intestazione dell'autorizzazione, allegando l'atto di variazione o di modifica. Il Responsabile del Servizio evade la domanda senza alcuna formalità.
3. Nel caso in cui la modifica dia luogo ad una nuova impresa, la modifica stessa deve essere considerata, ed istruita, come trasferimento d'azienda, secondo quanto di seguito previsto.
4. Quando l'impresa già autorizzata, cessa l'attività e trasferisce l'azienda ad altra impresa (trasferimento di azienda a titolo particolare), l'esercizio della nuova attività è subordinato ad ottenimento di nuova autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente regolamento. In tal caso la documentazione da allegare alla istanza, secondo quanto previsto per le nuove autorizzazioni, deve essere integrata da documento valido, debitamente registrato, che dimostri l'avvenuto trasferimento dell'azienda e la rinuncia all'autorizzazione da parte del suo precedente titolare.
5. Nel caso di cui al comma precedente si potrà, nell'ambito della procedura, prescindere dalla sola verifica dei requisiti igienico-sanitari ed edilizio-urbanistici dei locali, qualora la sede della subentrante impresa rimanga invariata come ubicazione e consistenza fisica e qualitativa. Tale condizione deve essere attestata dal richiedente, con produzione di autocertificazione nelle forme di legge.
6. In caso di morte del titolare dell'autorizzazione (trasferimento per mortis causa), se la gestione dell'esercizio è assunta direttamente dal coniuge e/o dai figli maggiorenni e/o da i figli minori a ciò autorizzati dal tutore, il Responsabile del Servizio autorizza la prosecuzione dell'attività e provvede, con suo atto formale, al cambiamento della intestazione dell'autorizzazione.
7. Nel caso di cui al comma precedente gli interessati devono presentare, entro e non oltre giorni trenta dalla data di decesso del titolare, presentare domanda in carta legale, documentando il proprio diritto ai sensi della legge n. 860 del 25 luglio 1956, articolo 6.

Articolo 12

ORARI DEGLI ESERCIZI

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono determinati dal Responsabile del Servizio comunale competente, sentite le organizzazioni di categoria.
2. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi devono essere obbligatoriamente esposti al pubblico, in posizione con modalità tali da consentirne la visibilità anche dall'esterno del laboratorio.
3. Nel caso di compresenza di attività diverse in un locale unico ovvero in locali distinti ma con ingressi in comune, i titolari delle rispettive autorizzazioni devono scegliere un unico tipo di orario tra quelli autorizzati per le differenti attività, esponendolo al pubblico secondo quanto previsto nel comma precedente.
4. Le attività affini esercitate presso i laboratori di acconciatori devono adottare l'orario adottato dalla attività principale; quelle autorizzate presso esercizi commerciali devono adottare l'orario dell'esercizio commerciale stesso.

Articolo 13

TARIFFE

1. Le tariffe delle prestazioni professionali praticate nell'esercizio, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione, devono obbligatoriamente essere esposte al pubblico, in luogo e con modalità che ne consentano la massima visibilità.

Articolo 14 .

COMMERCIO DI COSMETICI E PRODOTTI PER L'IGIENE E LA CURA DELLA PERSONA

1. Nel caso in cui negli esercizi oggetto del presente regolamento i titolari di autorizzazioni vogliano vendere anche profumi ed oggetti per l'igiene e la cura della persona, questi devono procedere alla comunicazione di avvio dell'attività commerciale di vicinato di cui alla legge n. 114/1998 e legge regionale del Lazio n. 33 del 18 novembre 1989. In tal caso i locali sede dell'attività devono essere conformi alla normativa e regolamentazione specifica per gli esercizi di vicinato.
2. Non è consentita la vendita di profumi, cosmetici, essenze a qualunque uso destinate, prodotti per la colorazione e la cura della pelle, dei capelli, delle unghie nonché prodotti destinati in genere alla pulizia personale che contengano alcool metilico ed altri alcool diversi dall'etilico.

3. Non si applicano le disposizioni relative alla comunicazione di avvio di attività commerciale alle imprese artigiane esercenti l'attività di acconciatore, estetista e mestieri affini che, al solo fine di garantire la continuità dei trattamenti in corso, vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività.

Articolo 15

VIGILANZA

1. L'azione di vigilanza è esercitata dagli agenti del locale corpo di Polizia municipale e della Forza Pubblica e dai funzionari della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, i quali tutti possono accedere in ogni momento in tutti i locali dell'esercizio.

2. Il diritto di accesso è limitato, ove non ricorrano ipotesi di reati di carattere penale, nel solo caso in cui esso possa recare pregiudizio alla privacy ed al pudore degli utenti dell'attività; in tal caso l'accesso è differito per il solo tempo strettamente necessario alla ricomposizione della clientela.

Articolo 16

SANZIONI

1. Chiunque eserciti l'attività di acconciatore, estetista o mestiere affine in assenza della prescritta autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 516,00 ad un massimo di € 2.582,00. In tal caso il Responsabile del Servizio interessato, al solo fine di consentire, ove possibile, la regolarizzazione della posizione dell'interessato, dispone la sospensione dell'attività per il periodo necessario alla formazione, su istanza di parte, di un provvedimento finale espresso. È comunque fatto salvo ogni altro procedimento sanzionatorio e/o repressivo.

2. In caso di recidiva, ed ove il fatto non costituisca più grave reato, fermo restando il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività, l'importo di cui al comma 1 precedente è raddoppiato. In caso di recidiva reiterata il Responsabile del Servizio Attività Produttive dispone ed ordina la chiusura dell'esercizio ovvero la cessazione dell'attività.

3. Il Comune di Ferentino esercita la funzione inerente l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 ed al comma 2 del presente articolo.

4. Per l'applicazione della sanzioni amministrative previste dal presente articolo si osservano le disposizioni contenute nella legge n. 689 del 24 novembre 1981, recante modifica al sistema penale, e, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge regionale del Lazio n. 30 del 05 luglio 1994.

5. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale del Lazio n. 30/1994, le somme derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni dei commi 1 e 2 precedenti, sono introitate direttamente dal Comune di Ferentino.

Articolo 17

DISPOSIZIONI FINALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 96 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), è soppressa la commissione consultiva per la disciplina delle attività di ex barbiere, parrucchiere per signora e per uomo (oggi di acconciatore), estetista e mestieri affini, istituita ai sensi della legge n. 1142/1970, articolo 6, e della legge regionale del Lazio n. 77 del 12 dicembre 1989.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge n. 161 del 14 febbraio 1963, della legge n. 1142 del 23 dicembre 1970, della legge n. 443 del 08 agosto 1985, della legge n. 25 del 19 gennaio 1955, del testo unico delle leggi sanitarie, della legge comunale e provinciale, della legge n. 1 del 04 gennaio 1990, della legge regionale del Lazio n. 26 del 20 novembre 2001, della legge regionale del Lazio n. 77 del 13 dicembre 2001 e, comunque, di ogni altra norma comunque incidente sulla materia.

Articolo 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'approvazione e l'entrata in vigore del presente regolamento il precedente deve ritenersi abrogato a tutti gli effetti di legge, unitamente ad ogni altra disposizione contraria e/o incompatibile.